



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice BONFRISCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2011**

Disposizioni per la promozione della parità di accesso alle cariche elettive ed agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende promuovere una maggiore rappresentanza femminile nei luoghi decisionali del Paese e in particolare nelle amministrazioni locali e regionali, dove le donne elette sono, ancora oggi, poco presenti.

Come emerge dai dati più recenti, nelle amministrazioni comunali le donne raggiungono solo il 18,7 per cento dei consiglieri e il 19,5 per cento degli assessori. Percentuale che per i sindaci scende a poco più del 10 per cento (827 su 8.100). Nelle province, inoltre, sono presenti solo 13 presidenti donne su 107,8 presidenti di consiglio (7 per cento), 163 assessori (17 per cento) e 391 consiglieri (13 per cento). Non considerando, poi, quelle amministrazioni nelle cui giunte non sono previsti, nonostante la normativa vigente, assessorati o consiglieri delegati alle pari opportunità. Nelle regioni, infine, le donne rappresentano l'11 per cento degli eletti e il 17,6 per cento degli assessori e contano 2 presidenti su 20. Appare evidente come il nostro Paese sia ancora lontano da quel 30 per cento di rappresentanza politica femminile, generalmente considerato la soglia per un'adeguata applicazione dei principi di pari opportunità e di rappresentanza di genere.

La situazione brevemente descritta inoltre conduce ad una riflessione, alla luce della crescita del peso decisionale acquisito dal sistema delle autonomie, a seguito della riforma costituzionale del 2001 relativa al titolo V della parte seconda della Costituzione, e a quella, in atto, del cosiddetto federalismo fiscale.

Inoltre, come noto, l'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha modificato e integrato l'arti-

colo 2, commi da 183 a 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali, disponendo, a tal fine, la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali provinciali sin dall'anno in corso: il 20 per cento del numero di consiglieri comunali e provinciali. Una contrazione del numero degli eletti che, tuttavia, non favorisce l'incremento della rappresentanza femminile tra gli eletti e gli assessori.

La finalità del presente disegno di legge è, quindi, riequilibrare e al contempo incentivare la presenza di entrambi i generi nelle amministrazioni locali e regionali, in maniera graduale e conformemente ai principi di contrarietà ad ogni discriminazione basata sul sesso e di uguale partecipazione di donne e uomini alla vita sociale e politica, presenti nell'ordinamento comunitario e in quello nazionale.

Basti ricordare che le conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2008 in merito al rapporto tra donne e decisioni politiche hanno evidenziato che la partecipazione paritaria (tra uomini e donne) ai processi decisionali rappresenta una condizione preliminare per la promozione della donna e per la realizzazione di una vera parità tra i sessi, nonché un fondamento necessario per la democrazia.

Parità, al centro della strategia presentata nel settembre dello scorso anno, che la Commissione europea intende perseguire nel prossimo quinquennio relativamente ad alcuni obiettivi: di indipendenza economica; di retribuzione (per lo stesso lavoro e lavoro di pari valore); di dignità e integrità, nelle relazioni esterne e nei processi decisionali. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la

Commissione ha rilevato che, nella maggior parte degli Stati membri, le donne continuano ad essere sottorappresentate nei processi e nelle posizioni decisionali, nonostante esse costituiscano quasi la metà della forza lavoro e più della metà dei nuovi diplomati universitari dell'intera area europea.

Nel nostro ordinamento, il principio di uguaglianza tra i sessi è stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, che indica, inoltre, la necessità di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Principio che si ritrova nel successivo articolo 51, come integrato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, volto a consentire a tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Una possibilità per la quale alla Repubblica è assegnato il compito di promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

Tale articolo rappresenta il riferimento delle normative, di carattere nazionale o locale, che tendono a favorire l'ingresso delle donne nei luoghi delle decisioni pubbliche. Come le norme contenute nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, volte a promuovere l'accesso delle donne alla carica di membro del Parlamento europeo.

Così come le disposizioni in materia elettorale per la Camera ed il Senato e quelle della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in tema di organizzazione del Governo, in cui è stabilito che la composizione dell'Esecutivo deve essere coerente con il richiamato principio costituzionale. Oppure le diverse leggi regionali che dall'articolo 117, sensibilmente modificato con la citata riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione,

sono espressamente chiamate a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, promuovendo la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Con il presente disegno di legge si intende apportare alcune modifiche alla vigente normativa in materia di sistema elettorale e di indicazione degli organi di governo negli enti territoriali, per consentire alle donne di accedere alle cariche elettive e agli organi esecutivi degli stessi enti in condizioni di uguaglianza con gli uomini, secondo il disposto dell'articolo 51 della Costituzione.

Così, l'articolo 1 della presente proposta contiene le modificazioni al testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare il comma 1 innova l'articolo 17 del citato decreto legislativo, prevedendo uno specifico richiamo al principio di parità di accesso per donne e uomini alle cariche elettive ed agli organi esecutivi delle circoscrizioni di decentramento comunale, nonché l'articolo 46, mediante l'esplicito richiamo al principio di pari opportunità (tra donne e uomini) nella nomina delle giunte comunali e provinciali. Prevista anche dal successivo comma 3 per il più recente decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sull'ordinamento di Roma Capitale, tale innovazione è finalizzata a rimuovere i fattori discriminatori e gli ostacoli alla rappresentanza femminile che sono ancora presenti in quegli organi esecutivi: sono ancora molte le giunte che vedono l'assenza totale di assessori donna.

Il medesimo comma 1, poi, apporta alcune modifiche all'articolo 71 del richiamato testo unico, relative alle norme sull'elezione dei consigli comunali nei comuni fino a 15.000 abitanti. La prima riguarda l'inserimento di un nuovo comma - il 3-bis - per assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità. Così, in considerazione dell'eterogeneità per

numero ed estensione degli enti in questione (complessivamente 7.381 su tutto il territorio nazionale, di cui 5.787 al di sotto dei 5.000 abitanti; e, tra questi, 47 contano meno di 100 abitanti, 792 tra i 101 e i 500 abitanti e 1.128 tra i 501 e i 1.000 abitanti), non è stato stabilito un limite o un tetto alla presenza del sesso meno rappresentato, richiamando, invece, il principio opzionale di doppia preferenza, lo stesso previsto per le circoscrizioni di decentramento comunale. La seconda modifica concerne la riformulazione di una norma del sistema per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, volta a promuovere i processi di formazione del consenso a favore del genere meno rappresentato, senza tuttavia ledere il diritto di scelta del cittadino. È prevista, infatti, possibilità di esprimere due preferenze, tassativamente una per genere, pena l'annullamento della seconda preferenza. Una norma che viene introdotta anche nel sistema per l'elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,

disciplinato all'articolo 73 del citato testo unico. Che è ulteriormente integrato da una disposizione volta a stabilire il principio secondo cui, nelle liste dei candidati, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, a pena di inammissibilità della lista.

Un'analogia disposizione è contenuta, poi, nel comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, relativamente all'elezione dei consigli provinciali, di cui all'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Infine, l'articolo 2 della presente proposta contiene un'integrazione alle disposizioni attuative dell'articolo 122 della Costituzione. Relativamente alle cariche elettive delle regioni, nel rispetto della competenza regionale in materia, alle disposizioni di principio di cui all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, viene aggiunta quella riguardante l'adozione di specifiche misure per la promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province)*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici»;

b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.»;

c) all'articolo 71:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi»;

2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di sesso

maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;

d) all'articolo 73:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

2. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «In ciascun gruppo di candidati, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, a pena di inammissibilità».

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,».

## Art. 2.

### *(Parità di accesso alle cariche elettive delle regioni)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) adozione di specifiche misure per la promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».



